

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 200/CGF – RIUNIONE DEL 4 MARZO 2011**

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRÌ AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE FINO AL 12.1.2016 CON DICHIARAZIONE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG. SICILIANO ANGELO;**
 - **AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO ACRÌ/COMPRESORIO MONTALTO UFF DEL 9.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 13.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 1.2.2011)

Con atto in data 8.3.2011 la società Acri, anche nell'interesse del signor Angelo Siciliano, proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria del 31.1.2011 (Com. Uff. n. 97 del 1.2.2011).

Rappresentava in particolare come la società Acri aveva subito una sanzione – all'esito della gara Acri/Comprensorio Montalto, disputata in data 9.1.2011 – della squalifica per 1 giornata del campo di gioco e dell'ammenda di €800, e che il dirigente signor Siciliano era stato inibito fino al 12.1.2016 con preclusione nei ranghi della F.I.G.C. ai sensi dell'art. 19, comma 3, C.G.S., così come da provvedimento del Giudice Sportivo del 12.1.2011.

La Commissione Disciplinare Territoriale Calabria aveva rigettato l'impugnazione con il sopra richiamato Com. Uff. n. 97.

A dire della società Acri i fatti che avevano portato alle sanzioni non erano accaduti secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato, in quanto non risultava vero che il signor Siciliano si era reso responsabile dell'aggressione agli assistenti arbitrali essendosi limitato unicamente ad una forte forma di protesta solo verbale.

Ciò sarebbe altresì comprovato dal rapporto di uno dei Commissari di campo nonché da una divergenza di quanto rapportato nelle relazioni degli assistenti arbitrali medesimi.

Rileva questa Corte come il Ricorso sia inammissibile.

In primo luogo, nel nostro attuale sistema del Codice di Giustizia Sportiva non esiste un terzo grado di giudizio, essendo possibile solo, ai sensi dell'art. 39 C.G.S. l'istituto della revocazione.

Al riguardo, affinché possa invocarsi detto rimedio, è necessario che sussistano determinati presupposti.

Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (*da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009*) che *“la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l'istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto*

decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.

Così inteso, l'errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539).

E' stato altresì puntualizzato che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)".

Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva.

Ancora, nella motivazione, sono state esposte tutte le circostanze accadute al termine della gara compresa l'aggressione perpetrata ad opera del signor Siciliano nei confronti dei due assistenti arbitrali ed i disordini provocati dai tifosi.

La Commissione ha altresì ritenuto, del tutto correttamente, puntuale il rapporto dell'arbitro e dei due assistenti che non potevano essere scalfiti dalle argomentazioni difensive.

Essendo pertanto la questione oggetto della presente revocazione già stata esaminata il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile.

Con il ricorso, in realtà, come sopra già detto, si cerca un terzo grado di giudizio inammissibile nell'ordinamento.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE APRUZZESE MARCO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI VENTURA MARIO;**
- **AMMENDA DI €1.200,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE SEGUITO GARA FIDENE/CYNTHIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

Con atto, spedito in data 18.2.2011, la società A.S.D. Cynthia 1920 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- squalifica per 2 (due) gare effettive al calciatore della Società ricorrente, Apruzzese Marco;
- squalifica per 3 (tre) gare effettive al calciatore della Società ricorrente, Di Ventura Mario;
- ammenda di €1.200,00 alla Società ricorrente.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 18.2.2011, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società ASD Cynthia 1920 faceva pervenire tempestivo atto di reclamo.

Questa Corte osserva quanto segue.

Quanto al motivo di appello relativo alla sanzione dell'ammenda di €1.200,00, si evidenzia come lo stesso sia palesemente infondato; nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell'assistente arbitrale (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato,

tenuto da un proprio sostenitore e da propri tesserati in occasione della gara Fidene Calcio/A.S.D. Cynthia 1920, disputatasi in data 13.2.2011.

In ordine, poi, all'entità delle sanzioni irrogate ai calciatori della società ricorrente, Apruzzese Marco e Di Ventura Mario - mentre va confermata la sanzione, irrogata al primo dei predetti calciatori - deve essere, invece, ridotta a 2 giornate la squalifica irrogata al calciatore Di Ventura Mario, atteso che tre giornate di squalifica non sembrano proporzionate rispetto alla condotta, seppure offensiva, posta in essere dal predetto tesserato nei confronti dell'Assistente arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma), riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Ventura Mario. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCAVILLA CALCIO/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DELL'8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

Con atto spedito il 18.2.2011, la società A.S.D. Francavilla Calcio ha preannunciato la proposizione di ricorso *ex art. 37 C.G.S.* avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 18.2.2011) con la quale è stato accolto il reclamo con il quale la società A.D.C. "Ars et Labor" Grottaglie ha chiesto che alla società A.S.D. Francavilla Calcio fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Francavilla/Ars et Labor Grottaglie dell'8.12.2010.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte della società A.S.D. Francavilla Calcio, della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2010 del Comitato Interregionale che impone che, sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1990 in poi;
- 2 nati dal 1° gennaio 1991 in poi;
- 1 nato dal 1° gennaio 1992 in poi.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 21.2.2011, degli atti ufficiali della gara, la società ha fatto pervenire tempestivo atto di reclamo.

Resiste, la società A.D.C. "Ars et Labor" Grottaglie, con memoria.

Il ricorso in epigrafe è fondato per le ragioni che seguono.

Coglie nel segno il primo motivo di ricorso, con particolare riferimento alla doglianza di cui alla lett. b) dello stesso.

Il Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2010 del Comitato Interregionale, dopo avere previsto che le società *"hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro giocatori giovani"*, distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Com. Uff., dispone che *"l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, previo inoltrò del reclamo di parte ai sensi dell'art. 29 C.G.S., con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, C.G.S."*

Alla luce del chiaro disposto della previsione, da ultimo riportata, non vi è dubbio che l'inosservanza delle disposizioni relative all'impiego dei c.d. "calciatori giovani" possa essere sanzionata dal Giudice Sportivo esclusivamente su reclamo di parte e non d'ufficio; si tratta, pertanto, di un procedimento, avente ad oggetto la posizione irregolare di calciatori impiegati in gare, sottoposto ad una imprescindibile condizione di procedibilità, che costituisce eccezione alla regola generale di cui all'art. 29, comma 8, C.G.S. che prevede, invece, che il procedimento di cui al comma 7 del predetto articolo (procedimento relativo alla posizione irregolare di calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare) è instaurato, in primo luogo, *"d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara"*.

Orbene, nel caso di specie, il reclamo, proposto dalla società A.D.C. "Ars et Labor" Grottaglie, avverso il risultato della gara Francavilla/Ars et Labor Grottaglie dell'8.12.2010, risultava

manifestamente tardivo, per come riconosciuto dallo stesso Giudice Sportivo (il reclamo, preannunciato con telegramma del 9.12.2010, risulta essere stato spedito in data 16.12.2010 alla società A.S.D. Francavilla Calcio e ricevuto dal Giudice Sportivo in data 21.12.2010, ovvero ben oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 29, comma 8, lett. b) C.G.S. di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo, dopo avere dato atto della predetta tardività e conseguente irricevibilità del reclamo, avrebbe dovuto confermare il risultato della gara conseguito sul campo, essendo allo stesso inibita, per le ragioni poc'anzi evidenziate, la possibilità di conoscere d'ufficio della inosservanza, da parte della società A.S.D. Francavilla Calcio, delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2010 del Comitato Interregionale aventi ad oggetto l'impiego dei c.d. "calciatori giovani".

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi), annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0-0.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELLA S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MORELLI VASCO, SEGUITO GARA DERUTA/FLAMINIA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

La Corte di Giustizia Federale letto il reclamo interposto dalla società Deruta avverso la squalifica del calciatore Morelli Vasco per 3 giornate comminata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011;

- ritenuto di disattenderlo nel merito in considerazione della fede privilegiata da riconoscere al rapporto del Direttore di gara, che riferisce dell'episodio che portò alla espulsione del Morelli (che ebbe a colpire, a gioco fermo, un calciatore avversario al volto con una gomitata);

- rilevato che la reclamante non contesta il rapporto nella sostanza, allegando in relazione al fatto posto in essere dal calciatore, che costui si sarebbe limitato a difendersi dall'avversario che, in maniera brusca, tentava di strappargli il pallone dalle mani;

- considerato la congruità della sanzione per 3 gare correttamente applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Deruta di Deruta (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAY SEBASTIAN ROGERIO SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/VITERBESE CALCIO DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

La A.S. Viterbese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 16.2.2011 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con la Pol. Calcio Budoni, la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Gay Rogelio Sebastian "per avere, a gioco fermo, in reazione ad una lieve spinta di un calciatore avversario, colpito quest'ultimo con uno schiaffo 'a mano aperta' sul viso".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la società ricorrente afferma che la sanzione inflitta al Sebastì risulta eccessivamente afflittiva in quanto lo stesso avrebbe colpito solo accidentalmente e casualmente con il dorso della mano aperta il viso dell'avversario.

La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento del predetto calciatore si configura come condotta violenta sulla base delle puntuali risultanze del rapporto del Direttore di gara. Va pertanto confermata la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 19.4 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio s.r.l. di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete